



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 15

Roma, 3 Aprile 2026



IL 1° APRILE 1981 FU APPROVATA LA RIFORMA DELLA POLIZIA DI STATO. La cultura del Siap immersa nei valori confederali del mondo del lavoro

Il tempo passa, ma ci sono conquiste che non scoloriscono. A quarantacinque anni dalla riforma del 1981, la Polizia di Stato continua a rappresentare una delle colonne portanti della nostra democrazia, un presidio civile nato dal coraggio di chi seppe trasformare il dolore degli anni più difficili in un progetto di modernità, giustizia e umanità. Una riforma generata nel travaglio degli anni del terrorismo, ma anche nella speranza di chi credeva che lo Stato potesse essere più giusto, più umano, più vicino ai cittadini e ai suoi servitori. Quella legge non fu soltanto un cambiamento normativo bensì fu un atto di coraggio civile, la risposta a un bisogno profondo di dignità, di rappresentanza, di professionalità. Fu la scelta di trasformare un Corpo in un'Istituzione moderna, aperta, capace di guardare negli occhi il Paese e dire noi ci siamo, per voi, con voi.

In questo cammino, **il SIAP ha rappresentato e rappresenta una coscienza viva**. Un sindacato che non nasce per difendere privilegi, ma per difendere persone. Che non si piega alle convenienze, ma **s'ispira a principi chiari e non negoziabili: libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità**. Valori che affondano le radici nel cattolicesimo democratico e nel riformismo laico, due tradizioni che hanno sempre posto al centro la dignità dell'uomo, il valore del la-

Sommario:

Il 1° aprile 1981 fu approvata la riforma della Polizia di Stato. La piena confederalità del SIAP **1**

Auguri di Buona Pasqua 2026 – Segreteria Nazionale SIAP **2**

Mobilità urbana e responsabilità: perché il ciclista deve scendere dalla sella **3**

La persistente autonomia del procedimento disciplinare e gli effetti durevoli della sanzione sulla carriera del dipendente pubblico **4**

Fondo Assistenza - Erogazione prestiti - Disciplina e modalità operative **4**

TFS/TFR: Ultima circolare Inps non cambia la sostanza **5**

Avvio "37° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica vice sovrintendente della Polizia di Stato **5**

INPS: confermati gli importi degli assegni familiari e aggiornati i limiti di reddito per il 2026 **5**

Esercizio finanziario 2026 - Indennità Ferroviaria - Indennità Autostradale **6**

Comunicazioni interne **6**

è **OFFLINE** il nuovo sito www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale
www.SIAPconvenzioni.it

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

voro, la forza della democrazia.

Sono questi i pilastri che guidano il nostro impegno quotidiano. Sono questi i **valori che riconosciamo pienamente nel codice etico** delle confederazioni che concepiscono il sindacato come forza sociale prima ancora che soggetto di rivendicazione politica, libero, pluralista, capace di unire e non di dividere, di assumersi responsabilità e non di cercare scorciatoie.

Il SIAP sostiene inoltre l'appello per un **grande Patto sociale** che affronti in modo strutturale i temi cruciali per lavoratori e cittadini: **salari, fisco, pensioni, sicurezza, qualità dell'occupazione, investimenti, coesione sociale**. In questa direzione confermiamo la nostra disponibilità a contribuire con responsabilità e spirito costruttivo al dialogo tra istituzioni e parti sociali, condividendo l'obiettivo di rafforzare la democrazia, migliorare il confronto pubblico, promuovere un modello di rappresentanza fondato su partecipazione, equità e sviluppo.

Il SIAP è nato per unire, non per dividere, per dare voce, non per sottrarla, per costruire e non per conservare. È una **comunità di lavoratori** che credono nella **democrazia** come pratica quotidiana, non come parola astratta. Una **palestra d'idee, di confronto, di crescita. Un luogo dove nessuno è escluso per appartenenza politica, religiosa, di genere o culturale, perché ciò che conta è la persona, il suo lavoro, la sua dignità.**

Oggi, come allora, sentiamo il dovere di guardare avanti. La riforma del 1981 ha aperto la strada, ma il mondo è cambiato e con esso devono **cambiare le regole della rappresentanza, dell'organizzazione del lavoro, della partecipazione sindacale**. Chiediamo un modello più moderno, più incisivo, più rispettoso della specificità della Polizia e dei diritti universali del lavoro; chiediamo **relazioni sindacali** che non siano formali ma **sostanziali**; chiediamo che la voce dei lavoratori sia ascoltata non dopo, ma prima che le decisioni vengano assunte. Chiediamo la piena sindacalizzazione.

Il SIAP vuole essere protagonista di questa nuova fase, forte di quarant'anni di storia fatti di cambiamenti, rinnovamento e autentico spirito riformatore. La nostra credibilità nasce dal lavoro svolto sul campo, dalla coerenza dei nostri valori e dalla convinzione che la sicurezza non significhi solo ordine pubblico, ma anche giustizia sociale, dignità professionale e rispetto reciproco. Siamo nati tra i servitori dello Stato, ma anche per ricordare allo Stato che senza i suoi lavoratori non esistono sicurezza, legalità e futuro. Continueremo a farlo con la stessa passione, responsabilità e fedeltà ai principi che ci guidano fin dall'inizio.

Il SIAP, oggi come allora, rinnova l'impegno a custodire e praticare la visione riformista, liberale, sociale e pluralista, tenendo insieme agile concertazione e risanamento economico, rigore e giustizia, coraggio delle proposte e ascolto dei lavoratori, autonomia di giudizio e senso di responsabilità verso il Paese. **Perché il SIAP non è solo un sindacato, è una comunità, è un impegno morale, è una promessa mantenuta. È il vero sindacato dai valori confederali.**

♦ **Auguri di Buona Pasqua 2026 – Segreteria Nazionale SIAP**



In occasione della Pasqua 2026, la Segreteria Nazionale del SIAP desidera rivolgere un pensiero sincero agli iscritti, ai cittadini, alle famiglie, ai poliziotti e a tutte le persone che, in questi giorni complessi, stanno dando il meglio di sé per sostenere e proteggere la nostra comunità. Avevamo immaginato una Pasqua diversa, non segnata dal drammatico impatto delle guerre e delle tensioni internazionali che alimentano ansia, paura e smarrimento. Eppure, accanto alle preoccupazioni, ogni giorno vediamo emergere gesti di generosità, solidarietà e speranza che ricordano la forza profonda del nostro Paese. Mai come ora siamo chiamati a riflettere sulla fragilità e sulla vulnerabilità umana. Il nostro pensiero va a chi è ricoverato, alle loro famiglie e a tutti coloro che lavorano senza sosta per garantire la sicurezza e la continuità della vita civile. In momenti così difficili, non dobbiamo perdere la spe-

ranza, la fiducia, la voglia di vivere. Come ricordava Sant'Agostino: "Aspiri a grandi cose? Inizia con i piccoli gesti."

Con questo spirito, rivolgiamo un augurio speciale:

- Alle Forze dell'Ordine e alla Protezione Civile, impegnate ogni giorno a garantire sicurezza, legalità e supporto alla popolazione.
- Ai medici, agli operatori sanitari e ai volontari, che dedicano tempo, energie e competenze alla cura delle persone.
- Ai lavoratori, che assicurano la continuità della vita quotidiana anche nelle situazioni più complesse.
- A chi ha perso il lavoro o ha dovuto chiudere la propria attività, con l'auspicio che questa Pasqua porti nuova forza e nuove opportunità.
- Agli anziani e alle persone sole, affinché non si lascino sopraffare dallo sconforto.
- A chi non può far visita ai propri familiari malati o fragili, con l'augurio che il conforto della vicinanza non venga meno, anche se a distanza.

Infine, un augurio sincero a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari. Grazie, di cuore, per la fiducia, per il sostegno e per il contributo che ogni poliziotto e ogni cittadino sta offrendo per superare un periodo che, a tratti, sembra quasi insuperabile. Un ringraziamento sincero e un augurio speciale alla democrazia e alla Polizia di Stato, pilastri fondamentali della nostra convivenza civile e garanti dei valori che ci uniscono. **Buona Pasqua.**

◆ **Mobilità urbana e responsabilità: perché il ciclista deve scendere dalla sella.**

La recente ordinanza n. 2363 del 4 febbraio 2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su uno dei comportamenti più diffusi e controversi nelle città italiane: il ciclista che attraversa le strisce pedonali restando in sella.



La Suprema Corte chiarisce un principio che il Codice della Strada già prevede ma che nella pratica viene spesso ignorato: chi guida un veicolo e intende impegnare un attraversamento pedonale deve scendere dalla bici e condurla a mano, salvo il caso – limitato e ben definito – in cui le strisce siano direttamente collegate a un percorso promiscuo pedonale e ciclabile. Anche in questa eccezione, tuttavia, il ciclista è tenuto a scendere qualora la sua andatura possa costituire intralcio o pericolo per i pedoni. È un richiamo alla logica prima ancora che alla norma: sulle

strisce passa chi è a piedi, non chi guida un veicolo. Il caso da cui nasce l'ordinanza è emblematico. Un motociclista, impegnando una rotatoria, si scontra con un ciclista che attraversa improvvisamente sulle strisce restando in sella. Il Giudice di Pace e, successivamente, il Tribunale avevano attribuito al motociclista l'intera responsabilità, ritenendo che la presenza delle strisce pedonali imponesse comunque un dovere di prudenza assoluto e che il ciclista, in quanto "pedone", avesse diritto alla precedenza. Una ricostruzione che la Cassazione ha giudicato errata, perché fondata su un presupposto giuridico inesatto: il ciclista in sella non è un pedone, ma un conducente di veicolo. E come tale non può pretendere la precedenza su un attraversamento pedonale, né può sottrarsi alle regole generali di prudenza e di immissione nel traffico. La Corte richiama il quadro normativo: l'articolo 182 del Codice della Strada e l'articolo 377 del relativo Regolamento stabiliscono che il velocipede deve essere condotto a mano quando si circola in aree riservate ai pedoni. Non si tratta di una formalità, ma di una distinzione sostanziale che incide sulla dinamica dei sinistri e sulla ripartizione delle responsabilità. Attribuire automaticamente la precedenza al ciclista in sella significa ignorare la natura del mezzo che sta conducendo e, di fatto, legittimare comportamenti pericolosi sempre più frequenti nelle aree urbane: ciclisti che si muovono come pedoni finché conviene, salvo poi tornare a comportarsi da conducenti non appena si presenta un varco nel traffico. Cassando la sentenza impugnata e rinviando a nuovo giudizio, la Suprema Corte invita i giudici di merito a valutare il concorso di colpa del ciclista, che ha impegnato l'attraversamento in modo repentino e irregolare, senza diritto alla precedenza e senza adottare le cautele richieste a chi guida un veicolo. È un messaggio chiaro: la mobilità sostenibile non può trasformarsi in mobilità arbitraria. Le biciclette sono mezzi preziosi per le città, ma non possono essere sottratte alle regole comuni della circolazione. Al di là del caso concreto, l'ordinanza ha un valore culturale oltre che giuridico. Ricorda che la convivenza tra utenti della strada richiede comportamenti prevedibili e coerenti. Le strisce pedonali non sono un passaggio privilegiato per chiunque vi transiti, ma uno spazio tutelato per chi si muove a piedi. E chi guida un mezzo, anche leggero ed ecologico, deve rispettare questa gerarchia. In un momento in cui le città cercano un equilibrio tra auto, bici, monopattini e pedoni, la chiarezza delle regole diventa un elemento essenziale. La Cassazione, con questa ordinanza, contribuisce a ristabilirla.

◆ **La persistente autonomia del procedimento disciplinare e gli effetti durevoli della sanzione sulla carriera del dipendente pubblico.**

La sentenza n. 9448 del 19 maggio 2025 del TAR Lazio rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza relativa al sistema disciplinare della Polizia di Stato, soprattutto quando questo si intreccia con un precedente giudizio penale e con le successive dinamiche di progressione in carriera. Il caso esaminato – un dipendente sanzionato nel 2022 per fatti risalenti al 2004, assolto in sede penale nel 2021 e poi escluso da un concorso interno del 2024 – diventa l'occasione per chiarire alcuni principi fondamentali che incidono sulla gestione dei procedimenti disciplinari e sulla loro capacità di produrre effetti anche a distanza di molti anni dai fatti originari. Il primo profilo affrontato riguarda la decorrenza del termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare previsto dall'art. 9, comma 6, del DPR 737/1981. Il TAR ribadisce che tale termine non può decorrere da una conoscenza informale o parziale della sentenza



penale, ma solo da una "conoscenza qualificata", cioè dall'acquisizione della copia conforme della decisione corredata dall'attestazione di irrevocabilità. Nel caso concreto, la comunicazione via PEC della Corte d'Appello del 27 aprile 2022 costituiva il primo momento utile da cui far decorrere il termine, rendendo tempestivo l'avvio del procedimento il successivo 23 maggio. Questa puntualizzazione non è un formalismo: essa tutela l'Amministrazione dal rischio di attivare procedimenti sulla base di informazioni incomplete e garantisce al dipendente un quadro procedimentale fondato su atti certi e definitivi. Il secondo snodo riguarda l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto

a quello penale, un principio consolidato ma spesso oggetto di contestazione. Il TAR lo riafferma con nettezza, sottolineando la differenza strutturale tra i due sistemi probatori: mentre il processo penale richiede la prova "oltre ogni ragionevole dubbio", il procedimento disciplinare si fonda sul criterio del "più probabile che non". Ciò consente all'Amministrazione di valorizzare elementi che, pur non utilizzabili o non sufficienti in sede penale, risultano idonei a fondare un giudizio disciplinare. Nel caso esaminato, i rapporti confidenziali e ripetuti del dipendente con un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti, pur non avendo condotto a una condanna penale, sono stati ritenuti adeguatamente provati ai fini disciplinari. La sentenza ribadisce così che l'assoluzione penale non determina automaticamente l'insussistenza dell'illecito disciplinare né impedisce l'irrogazione di una sanzione. Il terzo punto riguarda la motivazione e la proporzionalità della sanzione. Il TAR giudica congrua la motivazione del provvedimento disciplinare, rilevando come essa sia coerente con gli atti istruttori e con la proposta del Consiglio provinciale di disciplina. La condotta contestata rientra nell'infrazione prevista dall'art. 4, comma 2, n. 3), del DPR 737/1981, relativa a relazioni non consone con soggetti di malaffare, e la scelta del minimo edittale – un mese di sospensione – dimostra una valutazione ponderata della gravità dei fatti. Il Tribunale esclude la presenza di lacune argomentative e riconosce la correttezza del percorso logico seguito dall'Amministrazione. Infine, il TAR affronta il tema più delicato: gli effetti della sanzione disciplinare sulla partecipazione al concorso per Vice Ispettore del 2024. Il ricorrente sosteneva che la sanzione, essendo stata "scontata" nel 2006 tramite sospensione cautelare, non avrebbe dovuto produrre effetti nel 2024. Il Tribunale respinge questa tesi, chiarendo che la compensazione tra sospensione cautelare e disciplinare evita la duplicazione dell'esecuzione, ma non cancella la sanzione né i suoi effetti giuridici e morali. La sanzione, irrogata nel 2022, resta agli atti e incide legittimamente sulla valutazione dei requisiti di condotta richiesti dal bando del 2024. Il "presofferto" non produce alcuna forma di riabilitazione automatica e non neutralizza gli effetti della sanzione nel tempo. La decisione del TAR Lazio si colloca dunque nel solco di una giurisprudenza che valorizza la certezza dei termini procedurali, l'autonomia del giudizio disciplinare, la necessità di una motivazione solida e proporzionata e la perdurante rilevanza delle sanzioni disciplinari ai fini della carriera. È una sentenza che ricorda come il procedimento disciplinare non sia un mero riflesso del processo penale, ma un sistema autonomo, dotato di proprie regole e finalità, capace di incidere in modo significativo sul percorso professionale del dipendente anche a distanza di molti anni dai fatti originari.

◆ **Fondo Assistenza - Erogazione prestiti - Disciplina e modalità operative**

Il Fondo di Assistenza della Polizia di Stato, con delibera del 23 ottobre 2025, ha istituito piccoli prestiti a tasso agevolato per sostenere temporanee esigenze di liquidità dei dipendenti in servizio, nei limiti delle risorse annualmente stanziare. I prestiti possono essere richiesti per spese legate a separazione o divorzio, spese scolastiche non coperte da contributi pubblici, cure odontoiatriche, trasferimenti di sede, manutenzione straordinaria dell'unica abitazione del nucleo familiare e riparazione dell'unico autoveicolo del dipendente. Le domande, presentabili dal 10 aprile 2026 tramite l'Ufficio

di appartenenza, devono essere corredate da cedolino, CUD, eventuale Modello 23 e documentazione della spesa. Gli Uffici verificano la completezza, attestano la firma e trasmettono l'istanza via PEC al Fondo, che valuta le richieste in ordine cronologico e comunica l'esito tramite gli Uffici. In caso di concessione, l'importo è accreditato sul conto intestato o cointestato al richiedente; le domande incomplete vengono archiviate. Il prestito prevede un tasso fisso annuo del 3,40% per il 2026 e una trattenuta dello 0,20% per il Fondo di garanzia, con rimborso esclusivamente tramite trattenuta sullo stipendio e durata tra 12 e 60 mesi, compatibile con il tempo residuo prima del pensionamento. È possibile l'estinzione anticipata tramite bonifico al conto del Fondo; il dipendente deve comunicare eventuale cessazione o pensionamento per avviare la procedura di estinzione.

[CLICCA QUI](#)

◆ TFS/TFR: Ultima circolare Inps non cambia la sostanza

Per il SIAP la Circolare INPS n. 30/2026, pur riordinando la normativa sul TFS/TFR, non risolve le criticità storiche del sistema. L'unica novità è la riduzione del termine di pagamento da dodici a nove mesi, ma riguarda solo chi maturerà la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027, quindi con effetti molto limitati. Restano invariati i lunghi tempi di attesa, la rateizzazione oltre i 50.000 euro e la possibilità che la decorrenza dei termini sia posticipata rispetto alla cessazione dal servizio, con ulteriori ritardi. Il Comparto Sicurezza risulta particolarmente penalizzato: nei pensionamenti anticipati o con cumulo contributivo il pagamento del TFS può slittare di oltre due anni, con liquidazione completa anche dopo tre anni o più. Il SIAP denuncia l'assenza di misure specifiche per la Polizia di Stato e segnala che anche le recenti norme previdenziali hanno aggravato la situazione. Per questo chiede l'introduzione di una vera "previdenza dedicata" per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1996 e ribadisce il proprio impegno per superare le attuali penalizzazioni e ottenere il riconoscimento della specificità del servizio svolto.

[CLICCA QUI](#)

◆ Avvio "37° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica vice sovrintendente della Polizia di Stato

L'Ispettorato delle Scuole di Polizia ha comunicato che il "37° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato", relativo allo scrutinio per merito comparativo riferito al 31 dicembre 2022, sarà realizzato dall'Istituto per Ispettori di Nettuno a partire dal 27 aprile 2026. Il corso sarà articolato in tre cicli con la seguente calendarizzazione: il primo ciclo si svolgerà dal 27 aprile al 26 maggio 2026, il secondo ciclo dall'11 maggio al 10 giugno 2026 e il terzo ciclo dal 1° al 30 giugno 2026. Analogamente alle precedenti edizioni concorsuali, il percorso formativo sarà strutturato in tre fasi: una fase in modalità e-learning, una fase di formazione residenziale presso l'Istituto di Nettuno, al termine della quale si terrà l'esame finale, e infine una fase di tirocinio applicativo presso la sede di servizio dell'interessato.



37° Corso

[CLICCA QUI](#)

◆ INPS: confermati gli importi degli assegni familiari e aggiornati i limiti di reddito per il 2026

L'INPS, con la circolare n. 32 del 27 marzo 2026, comunica gli importi delle prestazioni e i limiti di reddito familiare da applicare nel 2026 ai contribuenti esclusi dalla normativa sull'Assegno per il Nucleo Familiare. La disciplina continua quindi a riguardare coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per i quali restano in vigore le regole sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione della pensione. Gli importi mensili delle prestazioni non subiscono variazioni: 8,18 euro per coltivatori diretti, coloni e mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 10,21 euro per pensionati delle gestioni speciali e piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti; 1,21 euro per piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. Dal 1° gennaio 2026 vengono aggiornati anche i limiti di reddito familiare utili alla riduzione o alla cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. L'adeguamento tiene conto della rivalutazione dell'1,8%, pari al tasso di inflazione programmato per il 2025, e le procedure di calcolo delle pensioni sono state adeguate ai nuovi valori. Per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, fissato per il 2026 in 611,85 euro mensili, determina un limite di reddito pari a 861,69 euro mensili per il coniuge, un genitore, fratelli, sorelle e nipoti, e pari a 1.507,96 euro mensili per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti restano validi per tutto il 2026.

[CLICCA QUI](#)

del 3 Aprile 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

◆ **Esercizio finanziario 2026 - Indennità Ferroviaria - Indennità Autostradale**

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che, con la busta paga di aprile 2026, verranno erogati i compensi relativi all'indennità ferroviaria per i servizi prestati nel periodo gennaio-agosto 2025 e quelli relativi all'indennità autostradale riferita alla differenza delle tariffe tra la vecchia e la nuova convenzione AISCAT per il primo semestre 2024. Contestualmente, la stessa Direzione ha reso noto di aver avviato le procedure necessarie alla liquidazione, nella busta paga di maggio 2026, dei compensi relativi all'indennità autostradale per il periodo luglio-dicembre 2024. Il SIAP continuerà a monitorare l'iter delle erogazioni affinché i lavoratori ricevano quanto dovuto nei tempi comunicati dall'Amministrazione.

CLICCA QUI 



Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI